

Normativa e prassi

“Cashback”: uno sconto che non configura alcun reddito

12 Maggio 2021

L'istante non dovrà operare nessuna ritenuta sulle somme corrisposte ai clienti, tramite accredito, conversione in buoni regalo o sotto forma di donazioni ad associazioni

immagine generica illustrativa

Una società che realizza degli accordi di affiliazione di *marketing* con diverse società di *e-commerce* in base ai

quali pubblica sul proprio Portale inserzioni per l'acquisto di beni e/o servizi offerti dalle stesse cui associa uno “sconto” fruibile sotto forma di *Cashback*, non dovrà assoggettare ad alcuna imposizione tali somme, non rientrando in nessuna categoria reddituale prevista dal Tuir. Il chiarimento arriva con la risposta dell'Agenzia **n. 338** del 12 maggio 2021.

In sintesi, l'istante è una società che opera nel settore del commercio elettronico, attraverso il proprio sito *internet* mediante il quale garantisce la presenza di inserzioni di beni e servizi in vendita su piattaforme esterne, gestite da terzi. L'istante fa presente che agli utenti registrati al suo Portale viene offerta la possibilità di effettuare gli acquisti sui siti affiliati, ottenendo una percentuale di sconto fruibile in modalità *Cashback* che sarà riconosciuto, cumulativamente, per più acquisti effettuati anche su siti diversi.

Si tratta in sostanza di una vera e propria forma di incentivo delle vendite dei siti di *e-commerce* effettuate tramite il Portale, offrendo ai clienti la possibilità di recuperare una quota della spesa sostenuta.

L'Agenzia, quindi, in linea con quanto prospettato dalla società istante, ritiene che il *Cashback* vada inquadrato nell'ambito degli sconti commerciali, in quanto l'importo rimborsato all'utente ha una funzione di incentivo all'acquisto, riducendo indirettamente il prezzo lordo pagato dal cliente.

Di conseguenza, non essendo configurabile alcuna corresponsione di reddito, la società istante non dovrà operare alcuna ritenuta alla fonte sugli importi erogati.

Diverso il caso, conclude l'Agenzia, in cui, invece, venisse riconosciuta dalla società all'utente una somma per incentivare l'utilizzo del Portale da parte di altri utenti, ad esempio con la formula "porta un amico", sulla base degli acquisti effettuati. In questa ipotesi la somma costituirebbe un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir).

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cashback-sconto-che-non-configura-alcun-reddito>